

Regolamento Assembleare

Approvato dall'assemblea degli azionisti da ultimo il 18 febbraio 2015

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

MAIRE TECNIMONT S.P.A.

Capo Primo - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di MAIRE TECNIMONT S.p.A., con sede in Roma, viale Castello della Magliana 75 (di seguito, la “**Società**”). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo Secondo - Della Costituzione dell'Assemblea

ARTICOLO 3

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i “**Legittimati all'Intervento**”). È possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di legge e di statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ARTICOLO 4

Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli

“**Invitati**”), purché preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell’Assemblea.

Assistono inoltre all’assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell’Assemblea ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti e analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell’apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all’Intervento il Presidente dell’assemblea (come, individuato all’art. 8 - di seguito, il “**Presidente**”) dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell’elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 5

La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all’ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all’assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all’ingresso dei locali in cui si svolge l’assemblea (gli “**Incaricati**”).

ARTICOLO 6

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 7

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati.

ARTICOLO 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, la persona designata dagli intervenuti.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale presenti.

ARTICOLO 9

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 di seguito, il "**Segretario**"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere

il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ARTICOLO 10

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché, ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente, l'incombenza non venga affidata a un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata a un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ARTICOLO 11

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ARTICOLO 12

Il Presidente, può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

ARTICOLO 13

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Capo Terzo - Della Discussione

ARTICOLO 14

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori e i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente può variare l'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, o proporre l'accorpamento di argomenti tra loro connessi, restando inteso che, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione all'ordine del giorno degli argomenti e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, a norma dell'art. 2375, gli interventi vengono riassunti nel verbale.

ARTICOLO 15

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, secondo comma, agli amministratori, ai sindaci e al Segretario.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ARTICOLO 16

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.

ARTICOLO 17

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

ARTICOLO 18

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica e una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 19

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 20.

ARTICOLO 20

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ARTICOLO 21

Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ARTICOLO 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo Quarto - Della votazione

ARTICOLO 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Nel caso in cui le persone a cui era stata tolta la parola a norma dell'art. 20 e/o le persone riammesse all'assemblea per la fase della votazione dopo il loro allontanamento nella fase della discussione a norma dell'art. 21 e/o altre persone ancora continuino a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente può togliere nuovamente loro la parola o, a suo insindacabile giudizio, escluderle dalla votazione.

ARTICOLO 24

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione e di computo dei voti e fissare il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

ARTICOLO 26

Le votazioni dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali avvengono esclusivamente mediante voto di lista, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dallo statuto in cui è prevista l'assunzione della delibera a maggioranza dei votanti. Le liste possono essere presentate dai soci in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente, salvo che l'assemblea (a maggioranza semplice) lo esenti: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, specificando, se del caso, quali candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) comunica quali liste devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ARTICOLO 27

Spetta al Presidente stabilire le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti di lista.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 14 e dall'art. 21 dello Statuto.

ARTICOLO 28

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo Quinto - Disposizioni Finali

ARTICOLO 29

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito internet della Società.